

401/2024  
Sent. n.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.  
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. **80181** del registro di Segreteria, introdotto  
con ricorso depositato in data 27.10.2023 proposto dalla Sig.ra

XX(OMISSIS), residente a OMISSIS,

alla OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura

agli atti, dall'Avv. Fabrizio Viola

(fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio sito in

Roma, a Viale Parioli n. 180, è elettivamente domiciliata

**contro**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** – in persona del  
legale rappresentante p.t. presso la sua sede sita in Roma, alla Via Ciro  
il Grande n. 21;

**VISTI** gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI** alla pubblica udienza del 06.06.24, celebrata con l'assistenza  
del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Fabrizio Viola, per la  
ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

In caso di  
diffusione,  
omettere le  
generalità e gli  
altri dati  
identificativi  
dell'interessato,  
ai sensi dell'art.  
52, c. 3 D.Lgs.  
196/03

Considerato in

### FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce contro il provvedimento dell'INPS dell'11.05.2023 con il quale l'Istituto previdenziale comunicava che avrebbe provveduto al recupero dell'indebito pensionistico, pari all'importo netto di € 14.467,04, riferito al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020, in relazione alla pensione ai superstiti di cui la ricorrente è titolare.

L'interessata provvedeva ad impugnare in sede amministrativa il suddetto provvedimento, senza ottenere alcun riscontro.

La Difesa sostiene l'irripetibilità dell'illecito contestato ai sensi dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ai sensi del quale: *“nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”*, e dell'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che dispone che l'INPS debba provvedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Sul punto, parte attrice richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha precisato che la citata norma di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 412/1991, va interpretata *“nel senso che l'INPS deve procedere alla verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno*

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito"* (Cass. civ., Sez. lav., Sent. n. 3802/2019).

Nella specie, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince, infatti, che in base alle informazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate il 5 luglio 2021, relative al periodo gennaio 2020 - dicembre 2020, in applicazione ai limiti di cumulo dei redditi posseduti, la ricorrente avrebbe percepito somme non dovute per un importo pari ad € 14.467,04; pertanto, posto che le informazioni relative al formarsi del presunto indebito, siano state assunte a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del luglio 2021, la suddetta somma avrebbe dovuto essere contestata entro luglio 2022 e non nel maggio 2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Né potrebbe ravvisarsi, nella fattispecie in esame, un 'ipotesi di dolo della ricorrente che non ha omesso né riportato in maniera incompleta fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.

Nel merito, la Difesa della ricorrente contesta anche il fondamento del preteso indebito e chiede il riconoscimento del diritto della stessa ad ottenere l'intero importo della pensione di reversibilità con conseguente riliquidazione dei ratei di detta pensione illegittimamente trattenuti.

Con nota integrativa, depositata in data 29.05.2024, la ricorrente segnala che, a partire da febbraio 2024, sui trattamenti pensionistici di cui è titolare è stato applicato un doppio addebito relativo da un ulteriore indebito contestato dall'INPS nell'ottobre 2023 ed oggetto di separato giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale.

Con nota depositata in data 04.06.2024, si è costituito l'INPS che conferma la sussistenza dell'indebito contestato precisando che l'azione di ripetizione dell'indebito pensionistico è un atto dovuto da parte dell'Amministrazione e insistendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscere la ripetibilità, o meno, dell'indebito pensionistico formatosi sulla pensione ai superstiti, di cui è titolare la ricorrente, per il superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti, riferiti al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, comunicati nel luglio del 2021, e contestato solo nel maggio del 2023.

Sulla questione in esame va richiamato, innanzitutto, l'art. 9 della legge n. 428/1985, disposizione che ammette la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle Direzioni Provinciali del Tesoro (e, nell'attualità, dell'I.N.P.S. quale successore *ex lege* dell'I.N.P.D.A.P.), disposti mediante procedure automatizzate, entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni (in questo caso luglio 2022, rispetto alla comunicazione dei redditi relativi all'anno 2020 fatta dall'interessata nel luglio 2021).

Va inoltre richiamato anche quanto disposto dall'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come interpretata dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, già citato dalla Difesa della ricorrente, in base al quale, nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato,

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

siano state rimosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, precisando che l'INPS deve procedere" *annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche*" e che, comunque, deve provvedere *"entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*.

Nel caso di specie, pertanto, va riavvista la tardività con la quale l'INPS ha provveduto al recupero di quanto ritenuto indebitamente erogato e la buona fede della percipiente, rispetto alla quale non può configurarsi alcun atteggiamento doloso avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione cui era tenuta-

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

Ne consegue che va dichiarato irripetibile l'indebito pensionistico di € 14.467,04 erogato a favore della ricorrente, con la condanna dell'INPS a restituire alla stessa le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento.

Come riconosciuto dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 33/2017/MD, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM 55/2014, in € 2.000,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, comprensive anche delle spese di giudizio di appello, da corrispondersi a carico dell'INPS a favore della ricorrente.

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di € 14.467,04 erogato a favore di

XXe condanna l'INPS a restituire alla ricorrente le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione ai superstiti e sulla pensione diretta, con corresponsione degli interessi a far data dalla domanda.

- condanna l'INPS al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 in € 2.000,00, per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2024

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il

27.08.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA  
CORTE DEI CONTI  
27.08.2024 14:57:21  
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03